

COMUNE DI MONEGLIA

STATUTO

Delibera n. 45 del 30.11.2004.

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 – Definizione

Il Comune di Moneglia è ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della costituzione e dei principi generali dell'ordinamento per lo svolgimento della propria attività e del perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art.2 – Autonomia

1. Il Comune promuove lo sviluppo socio economico ispirando la propria azione al principio di solidarietà ed operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità dei cittadini per il completo sviluppo della persona umana e per la valorizzazione del territorio comunale.
2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Statuto e della convenzione europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
3. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e di semplificazione amministrativa. Nei limiti e compatibilmente con le finalità sopra espresse il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini.
4. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini promuove rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi attraverso la forma di gemellaggio.
5. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dell'ambiente, dei valori storici, delle tradizioni locali e della promozione turistica ed economica in generale.
6. Il Comune promuove attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione come strumenti che favoriscono la crescita delle persone.
7. Il Comune concorre a garantire il superamento di ogni discriminazione tra i sessi assicurando condizioni di pari opportunità.

Art.3 – Sede

1. La sede del Comune è sita in Via Libero Longhi n. 25. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Per esigenze particolari con deliberazione della giunta comunale potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, con deliberazione di Giunta Municipale, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Art.4 – Territorio

Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n.°1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art.5 – Stemma – Gonfalone – Fascia Tricolore.

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Moneglia e con lo stemma nella foggia in uso.
2. La fascia tricolore è completata con lo stemma di cui al primo comma.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.
4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale.

TITOLO II – ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Capo I – CONSIGLIO COMUNALE

Art.6 – Elezione – composizione – consigliere anziano

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica e scioglimento, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza nonché surroga e supplenze sono regolati dalla legge
2. E' consigliere anziano il consigliere che ha riportato, nelle elezioni, il maggior numero di suffragi. A parità di voti è il più anziano di età.
3. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco

Art.7 – Consiglieri comunali – convalida

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio convalida i consiglieri eletti su proposta del Sindaco. Sulla detta proposta, da depositare almeno 48 ore prima della seduta nella segreteria comunale, il segretario comunale dovrà esprimere il parere limitatamente alla procedura di convocazione
4. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.
5. Consiglieri sono tenuti, entro dieci giorni dalla loro proclamazione, ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art.8 – Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi alle modalità e alle procedure stabiliti dal presente statuto e dalle norme regolamentari.
3. Il Consiglio Comunale impronta la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo degli strumenti della programmazione, proseguendo il raccordo con la programmazione della Provincia, della Regione e dello Stato.
5. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
6. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
7. La convocazione del Consiglio viene fatta dal Sindaco, con avvisi scritti, da consegnarsi nel domicilio eletto nel territorio del comune ed in ogni caso, in un termine non superiore a 20 (venti) giorni quando lo richieda 1/5 dei consiglieri, l'istanza dovrà indicare gli argomenti da trattare nella seduta .L'avviso scritto deve prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo la prima
8. La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo comunale.
9. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni liberi prima, per le sessioni straordinarie almeno 3 (tre) giorni liberi prima di quello stabilito per la prima adunanza. Nel termine sono computati anche i festivi.
10. Tuttavia in casi di urgenza è sufficiente che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, ove la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
11. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
12. L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio Comunale, deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
13. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima in caso di eccezionale urgenza. Il giorno della seduta è computato nei termini, non sono computati i festivi.
14. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnato al Comune. In seconda convocazione il Consiglio Comunale può deliberare purché intervengano almeno 5 membri.
15. Il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione, l'assunzione di prestiti a lungo termine, con la maggioranza di Consiglieri assegnati al Comune.
16. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso Enti aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare.
17. Per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Istituzioni, aziende operanti nell'ambito del Comune ovvero da esse dipendenti o controllati si applica il principio della maggioranza relativa. In rappresentanza della

minoranza, del numero ad essa spettante, risultano eletti quelli designati dalla minoranza stessa che nella votazione abbiano riportato maggiori voti.

Art. 9 Linee programmatiche di mandato

Entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Il Consiglio comunale si pronuncia con votazione.

Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione revisionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

L'esame da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene entro il trenta di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Art.10 Deliberazione degli organi collegiali

Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal Presidente.

I verbali delle sedute degli organi collegiali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art.11 – Sessione del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti:
 - il bilancio di previsione
 - il rendiconto della gestione
 - l'assestamento di bilancio
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo, quelle ordinarie nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 Consiglieri Comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito

dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

3. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
5. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nonché la convocazione del Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 8, comma 7, del presente Statuto. Essi, con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art.13 – Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, e per l'esercizio delle funzioni comunali.
2. I regolamenti entrano in vigore divenuta esecutiva la delibera di approvazione.

Art.14 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento o con la delibera di istituzione.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art.15 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi consiliari secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente al nome del capogruppo.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capogruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti .

La conferenza dei capogruppo è presieduta dal Sindaco.

Capo II – GIUNTA E SINDACO

Art.16 – Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato e ai titolari di posizione organizzativa in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso, enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale , nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art.17- Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
2. Il Sindaco ha la rappresentanza legale e generale dell'ente, essa compete altresì al Vice Sindaco nei limiti del suo ufficio vicario può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori dandone comunicazione agli organi competenti.
3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune in particolare:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori.
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - c) convoca i comizi per i referendum;
 - d) emana le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale;
 - g) nomina i responsabili dei servizi , titolari di Posizioni Organizzative, attribuisce gli incarichi di direzione e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art.18 – Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

Art. 19- Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione entro 20 giorni;
 - b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute nei limiti previsti dalla legge;
 - d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta e la presiede;
 - e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20 - Dimissioni

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

Art.21 - Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta nell'ambito del numero minimo e massimo previsto dal presente statuto.
2. Di detta nomina della Giunta, della nomina del Vice Sindaco, come previsto nel successivo art.24, comma 1°, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta successiva alle elezioni e subito dopo la convalida degli eletti prevista dal precedente art.7.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio

Art.22 – La Giunta – Composizione e Presidenza

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori che va da due (minimo) a quattro (massimo) tra cui il vicesindaco.
3. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo.

4. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale purché in possesso dei requisiti per essere eletti consiglieri comunali. e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amm.va o professionale.
5. Per lo scopo alla lista degli assessori dovrà essere allegata la documentazione necessaria a dimostrazione del possesso di tutti i requisiti richiesti per i non consiglieri.
6. Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare, partecipano alle sedute del Consiglio, con diritto di intervenire, senza diritto di voto, solo per gli affari di cui sono relatori.

Art.23 – Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma.

Art.24 – Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore vicesindaco con delega generale a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore o consigliere comunale, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
3. Il consigliere delegato partecipa alle riunioni di Giunta, senza diritto di voto.
4. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
5. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
6. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art.25- Nomina rappresentanti

1. Ai sensi della Legge 10.04.91 n.°125, nella nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni deve essere, per quanto possibile, assicurata la presenza di entrambi i sessi, in special modo allorché i rappresentanti da nominare siano superiori all'unità.
2. In tutti gli organi collegiali del Comune, ivi comprese le commissioni consiliari permanenti, speciali e di indagine deve essere assicurata, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi.

Art. 26- Competenze della Giunta

La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale al direttore se nominato o ai responsabili dei servizi comunali.

La giunta opera in modo collegiale dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

La giunta in particolare nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

propone al Consiglio i regolamenti.

Redige le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione.

Modifica le tariffe e propone al Consiglio i criteri per l'istituzione di quelle nuove.

Propone, in assenza di specifiche norme regolamentari, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone.

Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale

Fissa la data di convocazione dei comizi per il referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento.

Autorizza il presidente della delegazione trattante alla firma degli accordi di contrattazione decentrata.

Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente.

Autorizza la resistenza in giudizio del sindaco e le azioni giudiziarie

Autorizza l'uso e la riproduzione dello stemma comunale quando sussiste un pubblico interesse.

Determina i parametri per misurare l'efficienza, l'efficacia e la economicità dei servizi.

Approva il piano esecutivo di gestione.

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIFENSORE CIVICO**Capo I – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI – ISTANZE E PROPOSTE****Art.27 – Partecipazione dei cittadini**

1. Il Comune garantisce l'affettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Al fine di ottenere chiarezza e trasparenza di rapporti tra i cittadini, le libere forme associative e la Pubblica Amministrazione, il Comune istituisce l'Albo Comunale delle libere forme associative e la Consulta delle associazioni. Apposito regolamento ne disciplinerà le modalità di iscrizione, formazione e consultazione.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

4. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a. le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b. l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;
5. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
6. Allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini in materie di carattere generale quali ad esempio il turismo, la cultura, lo sport, le attività produttive, possono essere costituite specifiche Consulte.

Le consulte sono istituite con deliberazione della Giunta Comunale, sentiti i capogruppo consiliari e sono formate dall'assessore o consigliere delegato che le presiede e ne raccoglie le istanze, e da un minimo di quattro e un massimo di otto membri, su decisione della giunta, scelti fra cittadini con specifiche competenze, di cui uno con funzioni di vicepresidente.

Le riunioni delle consulte vengono convocate dal presidente, con avviso scritto da recapitare almeno tre giorni prima della seduta.

Art.28 – Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e turistiche.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana che ne facciano richiesta le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a. per la formazione di comitati e commissioni;
 - b. per dibattere problemi;
 - c. per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art.29 – Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste dalla Giunta comunale, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art.30 – Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, possono avanzare istanze all'amministrazione comunale, la quale provvederà a rispondere entro i termini di legge.
2. Gli elettori del Comune, possono rivolgere petizioni al Consiglio ed alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca e modifica delle precedenti.
3. Le petizioni e le proposte alla Giunta Comunale dovranno essere sottoscritte almeno da 100 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune con firme leggibili e completate dall'indicazione del domicilio e degli estremi di un documento di identità. Le petizioni e le proposte al Consiglio Comunale dovranno essere sottoscritte, con le stesse modalità di cui sopra, da almeno 150 elettori iscritti nelle Liste Elettorali del Comune.
4. Il Consiglio comunale o la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento delle stesse precisando lo stato ed il programma del procedimento.
5. Il primo firmatario può illustrare, previa sospensione del Consiglio comunale, la petizione presentata.

Capo II – REFERENDUM CONSULTIVO

Art.31 – Azione referendaria

1. Il referendum è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalla legge e dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi in materia di esclusiva competenza locale; la indizione è fatta per determinazione del Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati o quando lo richieda il 18% degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Sull'ammissibilità della materia referendaria decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. La procedura referendaria è definita in apposito regolamento

Art.32 – Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III – DIFENSORE CIVICO

Art.33 - Ufficio del Difensore Civico

1. Apposita convenzione con la Regione Liguria, o con altri Enti Locali, regolamenterà l'utilizzo in sede locale dell'Ufficio del Difensore Civico.

TITOLO IV – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art.34 – Albo Pretorio

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che i cittadini possano consultarli compiutamente.

Art.35 – Gestione dei servizi pubblici

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti

Art.36 – Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti a i sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia e con la Comunità Montana.
4. Il Comune garantisce il diritto di accesso alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. Tale accesso è disciplinato da apposito regolamento comunale. La consultazione degli atti deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

TITOLO V – PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITA'

Art.37 – Demanio e patrimonio

Il responsabile dell'area finanziaria cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune ed è tenuto al suo aggiornamento.

Art.38 – Servizio economale

1. Il regolamento disciplina il servizio di economato.

Art.39 – Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti secondo criteri stabiliti dalla legge
2. Il revisore dei conti ha il diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, esprime parere sulla proposta di bilancio di previsione e sue variazioni, e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore dei Conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore dei Conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art.40 - Controllo di gestione

Il Comune si avvale di sistemi di controllo di gestione.

Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per l'attuazione di tale sistema.

Il controllo di gestione deve essere articolato almeno in tre fasi necessarie:

- a) predisposizione di un piano degli obiettivi
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ad ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti
- c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

TITOLO VI – FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art.41 – Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni, con la Provincia e con altri enti.

Art.42 – Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente che ha il Comune, promuove l'accordo di programma.
3. La partecipazione del Sindaco ad accordi di programma e ad istituti dove debba esercitare competenze del Consiglio Comunale e della Giunta è consentita solo previo indirizzo dell'organo collegiale competente che fissa gli indirizzi dell'amministrazione con riserva di ratifica nei casi previsti dalla legge.
4. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VII – UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

Capo I – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art.43 – Compiti e responsabilità dei responsabili

1. Spettano ai responsabili dei servizi, oltre le attività di direzione, propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo del settore dell'amministrazione cui sono preposti, assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza, e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici.
2. I responsabili dei servizi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono all'attività di gestione ,ad attuare gli indirizzi di programmazione e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. I responsabili dei servizi rispondono, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
4. I responsabili dei servizi sono soggetti a valutazione annuale da parte di apposito nucleo. A tal fine la Giunta Municipale, determina le modalità per la definizione degli obiettivi e l'assegnazione delle risorse .

Art.44 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge e del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art.45 – Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in settori di attività.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti locali.

Art.46 – Stato Giuridico e Trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dal Comune sono disciplinati dal "regolamento organico".
2. Il "Regolamento organico" di cui al precedente comma:
 - recepisce sempre le norme contrattuali del comparto dei dipendenti degli Enti Locali;
 - regola la responsabilità, le sanzioni disciplinari e relativo procedimento, la destituzione di ufficio e la riassunzione in servizio.

Art.47 – Collaborazioni esterne

1. L'Amministrazione può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le deliberazioni per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
 - la durata che comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - la natura privatistica del rapporto;

Art 48 - Incarichi di direzione e di alta specializzazione

La giunta comunale può prevedere che la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

La giunta comunale nei limiti con i criteri e le modalità previste nel regolamento degli uffici e dei servizi può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato con provvedimento motivato della giunta da una indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto.

Capo II – SEGRETARIO COM.LE**Art.49 – Ruoli e funzioni**

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruoli e compiti di alta direzione, all'esercizio dei responsabili dei servizi, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
2. E' responsabile della completezza della istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi.
3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale della Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del responsabile del settore o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tale fine necessari.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura, a mezzo di funzionari da lui

designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo norme stabilite dal regolamento.

5. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti comma, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:
 - a) roga i contratti nell'interesse del Comune;
 - b) presiede direttamente le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche massime;
 - c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
 - d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni;
 - e) sovrintende al servizio che assicura la pubblicazione e la pubblicità degli atti;
 - f) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
 - g) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.
6. Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art.50 – Segretario comunale – stato giuridico – trattamento economico – funzioni

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.
2. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art.51 – Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
Il segretario appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art.52– Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.